

Infortunio non riconosciuto ai soggetti non obbligati all'assicurazione INAIL

Se privi dei requisiti di legge per la tutela non saranno indennizzati nemmeno in caso di pagamento del premio

/ Fabrizio VAZIO

Le verifiche ispettive INAIL controllano *in primis* il rischio assicurato ma, ovviamente, si occupano anche dei soggetti tutelati, riscontrando spesso la mancata assicurazione di personale in obbligo. Non è tuttavia infrequente che, viceversa, i funzionari di vigilanza INAIL sia avvedano che il datore di lavoro abbia racchiuso in tutela soggetti per i quali **non vi è obbligo assicurativo**.

Sul punto, si ricorda che l'assicurazione INAIL è **obbligatoria** ma non vi è la possibilità di tutelare soggetti per i quali non vi sono i requisiti di legge, che quindi non saranno indennizzati nemmeno in caso di pagamento del premio.

Un caso frequente è l'assicurazione di quegli amministratori che di fatto **non svolgono** alcuna attività quali, ad esempio, quei consiglieri di amministrazione che partecipano unicamente ad una riunione all'anno per sottoscrivere il bilancio. È il caso di ricordare che i parasubordinati, come tutti o quasi i soggetti assicurati all'INAIL (l'eccezione principale sono i lavoratori dello spettacolo per i quali vi è una presunzione di assicurabilità), devono essere tutelati solo qualora vi sia l'**elemento oggettivo** di rischio ossia la prestazione di un'attività di carattere non occasionale.

Altro soggetto per il quale non vi è obbligo di tutela è il **coadiuvante familiare** che effettua meno di 10 giorni l'anno di attività lavorativa; in tal caso la prestazione è da considerare del tutto **occasionale** ("accidentale", per usare la definizione ministeriale) e, come da lettera del Ministero del Lavoro del 5 agosto 2013 n. [14184](#), è esclusa la tutela assicurativa.

Parimenti non sono normalmente da assicurare i **lavoratori autonomi occasionali**, con l'eccezione dei rider e dei soggetti appartenenti al mondo dello spettacolo. In questo caso non rileva l'elemento di rischio poiché si tratta di figure non assicurabili anche qualora effettuino attività pericolose.

Non vi è tutela nemmeno per il professionista che operi individualmente e sia **dominus di praticanti** (a diffe-

renza di coloro che sono tutor di stagisti o apprendisti); in tal caso infatti l'obbligo assicurativo è escluso.

L'INAIL ha altresì chiarito che non vi è obbligo assicurativo per il **socio sovrintendente** che non abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda: infatti, per il socio impegnato in attività di tipo manuale l'obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o meno ma per i soci che, in modo permanente o avventizio e senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono a quello di altri, l'obbligo assicurativo sussiste solo nell'ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in **forma subordinata** (cfr. circ. INAIL n. [66/2008](#)).

Per essere escluso dalla tutela, però, il socio sovrintendente che non è dipendente aziendale non deve effettuare direttamente alcuna attività, nemmeno quella amministrativa con uso di macchinari elettrici per **ufficio** e l'ipotesi appare piuttosto difficile.

È invece decisamente infrequente il caso di un soggetto racchiuso in tutela benché non abbia l'assicurabilità dal punto di vista oggettivo per **mancanza dei requisiti**, anche di rischio ambientale, previsti nell'[art. 1](#) del DPR 1124/65. Deve trattarsi, tra l'altro, di un soggetto che non effettua nessuna delle attività previste nello stesso art. 1 per le quali vi è un rischio presunto (ad esempio, l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali, indipendentemente dalle attrezzature utilizzate).

In generale, è opportuno evidenziare come l'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL deve essere valutato dai professionisti con particolare attenzione e ovviamente non devono essere escluse dalla tutela figure per le quali è necessaria l'assicurazione; in alcuni casi va però valutata anche l'opportunità di non denunciare gli imponibili afferenti a determinati soggetti per i quali l'obbligo assicurativo non sussiste e che quindi, anche qualora venissero racchiusi in tutela, non si vedrebbero riconosciuti eventuali **infortuni**.